

## CAPITOLATO SPECIALE

### PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - TRIENNIO 01/01/2016 – 31/12/2018 -

#### ART. 1 - OGGETTO E SEDI

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, all'interno di alcuni edifici di proprietà del comune di Jesolo.

Il servizio dovrà essere svolto nei luoghi indicati nell'elenco che segue:

#### SEDI

- 1 - Municipio - Via Sant'Antonio 11, P.T. c/o uscita sicurezza
- 2 - Municipio - Via Sant'Antonio, 11 – P.T. locali Polizia Locale
- 3 - Colonia - via levantina, 100 – P.T.
- 4 - Biblioteca - Piazzetta Jesolo, 1 – P.T.
- 5 - Edificio staccato Comando Polizia Locale - Via Equilio, 15 – P.T.
- 6 - Scuola Media Superiore Michelangelo - Piazza Matteotti, 5 – P.T. – P1°
- 7 - Scuole Elementare Marco Polo - via F. Petrarca, 5 – P.T.
- 8 - Scuola Elementare G. Rodari - via Antiche Mura, 53/B – P.T.
- 9 - Scuola dell'infanzia B. Munari -via Oscar Romero, 23 – P.T.
- 10 - Scuola elementare T. Vecellio - via C. Colombo, 86 (Cortellazzo) P.T.
- 11 - Scuola D'Annunzio - via Del Bersagliere, 10 – P1°
- 12 - Scuola elementare Colombo - via Vincenzo Monti, 29 – P.T.
- 13 - Scuola dell'Infanzia Joan Mirò - via Correr, 62 – P.T.
- 14 - Scuola elementare Verga - via A. Moro, 1 – P.T.

Eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di distributori automatici dovranno essere effettuate solo previa autorizzazione da parte del Comune di Jesolo.

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta e definizione del bacino di utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni, a carattere puramente indicativo e non vincolanti, in quanto si precisa che l'utilizzo dei distributori da parte dell'utenza è facoltativo e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte degli utenti:

LOCALI	DISTRIBUTORI	POTENZIALI UTILIZZATORI
<b>COMUNE DI JESOLO</b>		
EDIFICIO CENTRALE	N. 3 BEVANDE CALDE	N. 212 DIPENDENTI + UTENZA PUBBLICA
	N. 3 BEVANDE FREDDE/SNACK	
	N. 1 SOLO BEVANDE FREDDE	
COLONIA	N. 1 BEVANDE CALDE	N.15 UTENTI E DIPENDENTI
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
BIBLIOTECA	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 13 DIPENDENTI + UTENZA PUBBLICA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
EDIFICIO STACCATO P.L.	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 20 DIP. STAGIONE INVERNALE/N. 40 DIPENDENTI STAGIONE ESTIVA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
<b>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO 1° ITALO CALVINO</b>		
SCUOLA MICHELANGELO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 74 DOCENTI/ATA + 350 ALUNNI
	N. 2 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA MARCO POLO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 35 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	

SCUOLA RODARI	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 32 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA MUNARI	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 19 DOCENTI/ATA
SCUOLA VECELLIO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 17 DOCENTI/ATA
<b>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 2° G. D'ANNUNZIO</b>		
SCUOLA D'ANNUNZIO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 60 DOCENTI/ATA
	N.1 BEVANDE FREDDE/SNACK	
SCUOLA COLOMBO	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 15 DOCENTI/ATA
SCUOLA JOAN MIRO'	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 10 DOCENTI/ATA
SCUOLA VERGA	N. 1 BEVANDE CALDE	N. 15 DOCENTI ATA

## ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose e attrezzature, nello stato in cui li ha ricevuti, e nel termine di cui all'art. 6, fatto salvo l'esercizio da parte del Comune di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella sua piena disponibilità.

Il concedente si riserva la facoltà, con preavviso al concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di prorogare il contratto per un numero massimo di mesi 6 (sei) finalizzato all'espletamento o al completamento della procedura di affidamento del nuovo contratto. La proroga dovrà essere accettata dal concessionario alle medesime condizioni di contratto.

La concessione viene assegnata in via precaria, con la possibilità per il Comune di Jesolo di riottenere la disponibilità degli spazi concessi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, mediante la revoca totale o parziale della concessione stessa.

## ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve versare al Comune un canone di concessione annuo, equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara.

L'ammontare del canone annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo, è fissato in €. 10.800,00, (oltre IVA se dovuta) dovuto all'Amministrazione per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici è comprensivo:

- del rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
- dei prezzi scontati per gli utenti che utilizzano la chiavetta ricaricabile.

L'importo del canone annuo offerto in sede di gara dal Concessionario verrà maggiorato in presenza di:

- distributori "a freddo" con potenza assorbita massima assorbita di 740W
- distributori "a caldo" con potenza assorbita massima superiore a 2.200Wh.

La maggiorazione sarà applicata, per ciascun distributore, nella misura del 10% per ogni 50Wh aggiuntive rispetto ai limiti suddetti.

Il canone annuo stabilito in sede di gara resterà fisso ed invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo si potrà dare luogo ad adeguamento del canone, su richiesta del Comune; tale adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm. con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del suddetto d.lgs. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione deve essere corrisposto annualmente e versato in un'unica rata anticipata entro il 15 febbraio. Per il primo anno il canone dovrà essere versato entro il 30 marzo 2016.

## ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI PRODOTTI IN VENDITA

Il Concessionario ha la facoltà di decidere i prodotti distribuiti con i limiti di seguito riportati.

Il Comune di Jesolo si riserva la facoltà di decidere:

- la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione;
- specifici prodotti (identificati con marca e modello) da collocare nei distributori installati nelle scuole nella misura massima del 20% delle spirali presenti in ciascun distributore.

## **A) CARATTERISTICHE GENERALI**

Nei distributori automatici devono essere sempre disponibili prodotti:

- di alto livello qualitativo;
- conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene alimentare;
- con confezioni conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari e con indicazione di tutte le sostanze alimentari di cui è composto ciascun prodotto posto in distribuzione; di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata alimentare in esse contenuta, devono inoltre risultare chiuse o sigillate ed intatte.

È comunque tassativamente vietato utilizzare:

- alimenti transgenici;
- conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge;
- ogni forma di riciclo di prodotti avanzati;
- alimenti scaduti;
- bevande alcoliche.

## **B) BEVANDE CALDE:**

Con riferimento alle bevande calde, i distributori installati devono sempre erogare:

- caffè (corto, normale, lungo, macchiato, ...) :
  - in grani di prima scelta macinato all'istante (è fatto divieto erogare caffè in cialde o in generale caffè solubili/liofilizzati);
  - grammatura minima di gr. 7 di prodotto per ogni erogazione;
- tè/camomilla/tisane/derivati del caffè:
  - completamente senza zuccheri o dolcificanti (la quantità di dolcificante deve essere decisa dall'utente)

## **C) BEVANDE FREDE:**

Con riferimento alle bevande fredde, nei distributori dovrà essere sempre presente:

- acqua minerale naturale e frizzante in vetro o PET da 50 cl proveniente da sorgenti italiane;
- succhi di frutta (in vetro, PET, tetrapak o blister) con contenuto minimo da 200 ml;
- altre bevande

## **D) ALIMENTARI PRE- CONFEZIONATI:**

Con riferimento agli elementi preconfezionati, in ogni distributore dovranno essere sempre presenti:

- almeno una tipologia di yogurt naturale (senza zuccheri o dolcificanti) in confezioni contenenti almeno 125 gr di prodotto;
- almeno tre prodotti provenienti dalla rete del commercio equo e solidale (produttori certificati FLOCERT o certificati AGICES o certificati Fairtrade-Trans Fair o provenienti dal Consorzio CTM Altromercato) e prodotti idonei a utenti affetti da celiachia;
- almeno due prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, prodotto all'interno della regione Veneto)

Uno stesso prodotto può essere considerato utile per il soddisfacimento di più delle suddette condizioni.

## **ART. 5 – SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

I distributori automatici devono:

- Consentire l'erogazione di bevande calde, bevande fredde, alimenti preconfezionati;
- Avere una data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2012;
- Essere dotati di idonea omologazione, marchio CE;
- Essere rispondenti alle norme e prescrizioni, anche tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di compatibilità elettromagnetica.
- Essere ad alta efficienza energetica rientrabile almeno nella classe energetica A, secondo il protocollo di consumo energetico EVA EMP (ultima versione);
- Essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.

I distributori inoltre, devono:

- Accettare come strumento di pagamento le monete ed essere muniti di servizio di "rendi resto" in moneta contante;

- Segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- Prevedere un sistema di pagamento con ricaricabile. In tal caso la chiavetta deve essere fornita all'utente con un eventuale deposito cauzionale massimo di euro 5,00 (cinque);
- Consentire all'utente la possibilità di scelta della quantità di zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero;
- Essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distributori e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e conforme alle disposizioni in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
- Essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- Avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- Avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da inquinanti vari;
- Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni ovvero munito di sportello;
- Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo ed il recapito telefonico del referente a cui rivolgersi in caso d'urgenza;
- Avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette;
- Essere dotati di appositi contatori delle quantità, per ciascun prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale del comune di Jesolo responsabile della gestione del contratto di concessione

#### **ART. 6 - ONERI PER L'AVVIO E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il concessionario è tenuto a fornire al comune di Jesolo, prima della stipula del contratto, le schede tecniche relative a tutti i distributori installati con le caratteristiche delle apparecchiature, le relative omologazioni e le certificazioni di conformità nonché i consumi energetici.

Sono a carico del Concessionario:

- la fornitura di distributori automatici idonei in tipologia e potenzialità a rendere un soddisfacente il servizio e a far fronte alle necessità degli utenti e del personale dipendente;
- l'installazione dei distributori negli spazi indicati dal Comune di Jesolo in fase di affidamento.

Durante lo svolgimento del contratto, il Comune si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico del concessionario, materiali inclusi;

- tutti gli oneri relativi all'installazione (anche nel caso di modifiche di ubicazione), comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
- l'onere di verificare il rispetto delle norme relativamente al numero delle macchine allacciate all'impianto elettrico con spese a carico del concessionario per eventuali modifiche all'impianto elettrico, previa autorizzazione dell'u.o. lavori del Comune di Jesolo;
- la fornitura dei prodotti erogati dai distributori automatici;
- l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori per acqua;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- la collocazione, in prossimità dei distributori automatici, di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;
- la presentazione di tutte le istanze e comunicazioni alle competenti Autorità per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato e l'acquisizione dalle autorità preposte tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto;
- la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento il Comune lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto medesimo, senza necessità di richiesta da parte del Comune di Jesolo. In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori, l'ente provvederà direttamente alla loro rimozione, ritiro e deposito a spese del concessionario, salvo il risarcimento del maggiore danno subito.

- se necessario la pulizia dei pavimenti presenti nelle zone in cui sono posizionati i distributori in caso di qualunque lavorazione effettuata dal Concessionario e al termine del contratto;

Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente comunicazione scritta al RUP che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Il Concessionario dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà dotare il personale di una tessera di riconoscimento ben esposta e/o di divisa di servizio, onde consentirne il riconoscimento. Il personale impiegato nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature deve essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie.

#### **ART 7 - MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO DELLE MACCHINE**

Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti dal concessionario in orari tali da non intralciare l'accesso e l'uscita dei lavoratori, utenti e studenti.

In particolare l'accesso alle scuole non potrà avvenire nell'orario di entrata, uscita e ricreazione degli alunni.

Il Concessionario dovrà pertanto concordare con i Dirigenti scolastici l'orario di accesso agli edifici.

Il Concessionario deve garantire la realizzazione di un programma di manutenzione finalizzato al funzionamento continuativo dei distributori ed a ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

In particolare il Concessionario deve effettuare:

- interventi di rifornimento con una frequenza tale da garantire sempre il tempestivo reintegro dei prodotti esauriti e quindi tale da garantire la disponibilità costante di tutti i prodotti, ed un servizio pienamente soddisfacente per l'utenza;
- interventi di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia interna ed esterna dei distributori, con frequenza tale da garantire i livelli minimi di igiene e la continuità di funzionamento delle macchine.

In caso di guasti il concessionario è tenuto ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata nei giorni lavorativi.

I suddetti interventi devono essere effettuati in giorni e orari in accordo con il Comune.

#### **ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI PRODOTTI EROGATI**

La ditta aggiudicataria deve trasmettere al Comune di Jesolo- Servizio Provveditorato - un resoconto annuale caratterizzato dalla quantità di prodotti erogati per ciascun specifico prodotto e il relativo fatturato. A tal fine ogni distributore automatico deve essere dotato di appositi contatori delle quantità, per ciascun specifico prodotto, delle somministrazioni erogate, la cui lettura deve essere liberamente consentita al personale del Servizio comunale responsabile della gestione del contratto di concessione.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PER DANNI**

L'ente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta/indiretta derivante dall'esecuzione del servizio; pertanto il concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e dovrà provvedere, con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

Indipendentemente dall'obbligo di stipulare apposita assicurazione di seguito indicata, il Concessionario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, o comunque ad esse ricollegabili.

L'ente è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/manca di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio, e per eventuali furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, nonché da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, atti vandalici, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazioni di prodotti.

L'ente non è responsabile dei danni, eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere, alle attrezzature ed alle macchine distributrici del Concessionario.

Il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di Assicurazione:

- una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni provocati a terzi, compresi i dipendenti del Comune di Jesolo, per danni a persone e cose con massimale non inferiore a €

2.000.000,00 per persona per ciascun sinistro e che copra anche i rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio.

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:

- reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.

Della polizza suddetta, il Concessionario è tenuto a fornire copia al Comune di Jesolo entro i termini previsti per la stipulazione del contratto.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per il Comune di Jesolo, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia, inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

#### **ART. 10 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario deve acquisire in autonomia da parte delle autorità preposte (qualora non già rilasciati, o se del caso volturare a proprio nome), tutte le necessarie licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare previste dalla normativa vigente. Tali licenze, autorizzazioni, nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati, anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che possano essere emanate nel corso dell'espletamento dell'appalto.

Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile ad ogni eventuale controllo da parte degli organi ufficiali di vigilanza igienico-sanitaria o di tecnici incaricati dal Comune di Jesolo di verificare la conformità del servizio agli standard di Capitolato e alle normative vigenti.

#### **ART. 11 - SPAZI PUBBLICITARI**

Tutti gli spazi utilizzabili per fini pubblicitari rimangono di disponibilità del Comune di Jesolo il quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere compensi di qualunque natura al Concessionario.

Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi qualsiasi spazio a uso pubblicitario.

Il Concessionario deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Jesolo per:

- utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi
- per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.

#### **ART. 12 - PERSONALE**

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- possedere adeguata professionalità e qualifica;
- essere munito delle prescritte abilitazioni sanitarie
- operare conformemente alle prescrizioni delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- portare ben visibile, al fine di agevolare l'identificazione, una tessera di riconoscimento contenente la foto, le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 c. 8 D. Lgs. 81/2008).

#### **ART. 13 - IL REFERENTE DEL SERVIZIO E IL RUP**

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare al Comune di Jesolo i seguenti dati del Referente: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'ente,
- è conferita formalmente la delega a rappresentare il Concessionario stesso e trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere,
- è assegnata la supervisione e il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere,
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali,

- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

L'Ente nominerà a sua volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed eventualmente il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il RUP sarà l'interfaccia fra l'ente e il Referente nominato dal Concessionario.

#### **ART. 14 - SPESE E TASSE INERENTI IL CONTRATTO**

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti al presente contratto sono interamente a carico del Concessionario.

Sono pertanto a carico dello stesso in via esemplificativa tutte le spese relative a scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione.

#### **ART. 15 - CONTESTAZIONI**

Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal R.U.P., l'Ente farà pervenire al Concessionario eventuali prescrizioni alle quali dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. Il Concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Ente, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dal presente articolo il Concessionario non produce alcuna comprovata giustificazione, l'Ente applicherà le penali previste dal presente capitolato.

#### **ART. 16 - PENALI**

Il Concessionario nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto dell'appalto sia quelle già vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto sia quelle che dovessero successivamente e per la durata dell'appalto essere approvate.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidiva, fatta salva la risoluzione del contratto.

Le penali saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza così come previsto all'art 15.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penali già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.

Gli inadempimenti che il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ente entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Le inadempienze denunciate dall'Ente comportano l'applicazione delle penali di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale.

##### **Euro 50,00**

- Per ogni giorno di ritardo nel rimuovere ciascun distributore al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Ente lo richieda, a suo insindacabile giudizio.

##### **Euro 100,00**

- Per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all'art 4, lett. A, B, C e D (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto);
- Per la distribuzione di generi alimentari non autorizzati dal Comune di Jesolo;
- Per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori;
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art 7;
- per ogni giorno in cui il Concessionario utilizza o concede a terzi, senza autorizzazione dell'ente, spazi pubblicitari.

##### **Euro 400,00**

- per ogni caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti;

##### **Variabile da Euro 50,00 a euro 500,00**

- per ciascuna violazione di norme contenute nel presente Capitolato non espressamente previste nelle penali di cui sopra, l'Ente si riserva l'applicazione di una penale compresa fra un minimo di euro 50,00

e un massimo di euro 500,00 per ogni ulteriore inadempienza rispetto a quelle precedentemente previste. L'entità della penale è definita a discrezione dell'ente, in rapporto alla gravità dell'inadempimento;

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempienza del Concessionario, resta ferma la facoltà dell'Ente di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando al Concessionario i relativi costi sostenuti.

#### **ART. 17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove si svolge il servizio in questione.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile al Servizio Provveditorato dell'Ente, affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Ente si riserva il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all'applicazione delle sanzioni previste.

#### **ART. 18 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato cedere, anche parzialmente e/o in maniera gratuita, il contratto assunto, salvo quanto previsto dall'art.116 del d.lgs. 163/2006, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi dell'art.1456 del c.c., fatti salvi i maggiori danni conseguenti accertati.

È vietata la sub-concessione ed è vietato l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'Ente per uso diverso da quello cui sono espressamente destinati.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) in caso di cessione o di cessazione dell'attività del Concessionario;
- b) mancata osservanza del divieto di sub concessione;
- c) utilizzo di prodotti alimentari in violazione di norme di legge relative a produzione, etichettature, confezionamento e trasporto;
- d) frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) casi di intossicazione alimentare;
- f) ritardo di oltre 10gg nell'inizio dell'attività stabilita da contratto;
- g) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- h) uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
- i) non ottemperanza, entro 5 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
- j) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art.38 del D.Lgs.163/2006;
- l) mancato pagamento o recidiva morosità di oltre 3 mesi nel pagamento del canone di concessione e delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente;
- m) mancata stipulazione o rinnovo della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- n) sospensione o interruzione ingiustificata del servizio per oltre 5 giorni consecutivi durante l'intero periodo della concessione;
- o) a seguito di almeno due violazioni degli obblighi contrattuali contestati formalmente nell'arco di dodici mesi;

- p) qualora, a seguito di rilevazioni effettuate dalle competenti Autorità, risultino accertate infrazioni igienico-sanitarie od inerenti al lavoro;
- q) erogazione di bevande alcoliche;
- r) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente, in forma di lettera spedita via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora il Concessionario non esegua, anche parzialmente, per qualsiasi causa le prestazioni oggetto della presente concessione, il Comune potrà ordinare a terzi l'esecuzione, parziale o totale, di quanto omesso dallo stesso con conseguente addebito dei relativi costi e dei danni eventualmente derivati al Comune; verranno inoltre applicate le relative penali.

#### **ART. 21 – RECESSO**

E' facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC,.

Il Comune potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

La parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrattare con la pubblica amministrazione, revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, perdita dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, nonché per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la concessione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

#### **ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Jesolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21/2014 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238> , il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

#### **Art. 23 - CONTROVERSIE**

Le eventuali controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, saranno demandate al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Venezia.